Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 51 del Registro del 01.08.2016

OGGETTO: Approvazione del " regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del t.u. 380/01

ANNO 2016

L'anno duemilaesedici addì uno del mese di agosto alle ore 18,00 nel Comune di Palma di Montechiaro e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato su richiesta del Presidente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge si è riunito in seduta ordinaria di 1° convocazione ☐ prosecuzione nelle persone dei Sigg.:

	Pres.	Ass.		Pres:	Ass.
1. BARLETTA MARGHERITA	X		11. *PACE LETIZIA*		X
2. RUFFINO CARMELA	X		12. *VINCI AGATA*	X	
3. DICEMBRE ORLANDO		X	13. VOLPE ANTONINO		X
4. ALOTTO CALOGERO	X		14. *FALCO ROSARIO*	X	
5. VITELLO DESYREE	X		15. MELI MATTEO	X	
6. *VACCA SALVATRICE*	X		16. MONTALTO SALVATORE		X
7. INGUANTA MARIACONCETTA	X		17. MALLUZZO CALOGERO		X
8. INCARDONA ROSARIO		X	18. RUME' MAFALDA	X	
9. MESSINESE SALVATORE	X		19. BRUNA ROSARIO	X	
10. CASTRONOVO SANTORO	X		20. CASTELLINO GIULIOVINCENZO M.		X

Assume la Presidenza il Signor Salvatore Messinese

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune D.ssa Concetta Giglia
IL PRESIDENTE accertato il numero di 13 presenti, ai sensi dell'art. 21 della L.r. n°26/93, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.
LA SEDUTA E' PUBBLICA.

Richiamati integralmente gli interventi e la fonoregistrazione di cui al verbale CC. n 49 del 01.08.2016

Il Presidente del Consiglio procede alla trattazione del 2° punto all'o.d.g. avente ad oggetto: Approvazione del "Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis, del t.u. 380/01 "

Il Presidente del Consiglio ricorda che la proposta, nella precedente seduta, era stata esaminata e le perplessità erano sorte circa la vigenza delle sanzioni. Sulla proposta era stato richiesto un parere al Segretario Generale che viene fornito con nota prot. n. 26522 del 25 luglio 2016, allegata alla presente sotto la **lettera a.**
Il Presidente invita l'ingegnere Concetta Di Vincenzo a dare lettura integrale del regolamento.
Dopo di che il Presidente del Consiglio invita la dott.ssa Giglia a dare lettura del suo parere formulato con nota prot. n. 26522 del 25 luglio 2016.

Alle ore 18,30 il Presidente del Consiglioa sospende la seduta per 20 minuti per motivi tecnici.

La votazione espressa per appello nominale dà il seguente esito
Presenti n. 11 consiglieri
Voti favorevoli 11 (Barletta, Ruffino, Alotto, Vacca, Inguanta, Messinese, Castronovo, Vinci, Falco, Meli, Rumè)
Assenti 9 (Dicembre, Vitello, Incardona, Pace, Volpe, Montalto, Malluzzo, Bruna e Castellino)

Il consiglio comunale viene sospeso per 20 minuti

Alle ore 18,50 riprendono i lavori consiliari

Sono presenti in aula i Revisori dei Conti Dott.ssa Taormina e la Dott.ssa Nobile

Il consigliere Bruna, in qualità di scrutatore, viene sostituito dal consigliere Rumè per votazione resa alzata e seduta all'unanimità dei presenti.

Il consigliere Meli ha definito questa proposta ingiusta nella precedente seduta consiliare e chiarisce la sua posizione , pertanto propone tre emendamenti dei quali dà lettura.
Propone di rettificare il regolamento e di riformularlo (vedasi emendamenti allegato sotto la **lettera b)**

Il Presidente dà lettura dei due emendamenti a firma del gruppo " Prima di tutto Palma" (allegato alla presente)sotto la **lettera c**

Il Presidente del Consiglio chiede parere al Capo Settore U.T.C

Sul 1° emendamento proposto dal consigliere Meli il Capo Settore U.T.C. lo ritiene inammissibile e dà parere negativo poiché il regolamento si applica a tutte le ordinanze emesse a partire dalla data di entrata in vigore della legge.

Sul 2° emendamento proposto dal consigliere Meli il Capo Settore U.T.C. chiarisce che la legge statale entra in vigore a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non potendo il regolamento, fonte subordinatadi diritto amministrativo, determinare l'entrata in vigore della legge così come chiarito dalla circolare regionale ARTA, il consigliere Meli ritira l'emendamento.

Sul 3° emendamento l'ingegnere capo fa presente di avere ripreso la dicitura della legge

Sull'emendamento proposto dal gruppo " Prima di tutto Palma" **1° emendamento** l'ingegnere Capo esprime parere favorevole.

2° emendamento proposto dal consigliere Meli l'ingegnere esprime parere favorevole facendo presente che gli introiti diminueranno.

Il consigliere Castronovo ritiene che gli emendamenti proposti dal consigliere Meli sono poco chiari pertanto a nome del suo gruppo dichiara la contrarietà agli emendamenti proposti dal consigliere Meli.

Il Presidente del Consiglio pone ai voti l' **emendamento** a firma del consigliere Meli

Risultano presenti n. 11 consiglieri
Voti favorevoli 3 (Inguanta, Vinci e Meli)
Voti contrari 8 (Barletta, Ruffino, Alooto, Vacca, Messinese, Castronovo, Falco, Rumè)
Assenti 9 (Dicembre, Vitello, Incardona, Pace, Volpe, Montalto, Malluzzo, Bruna e Castellino)
Emendamento non accolto.

Si procede alla votazione del 1° emendamento "Prima di tutto Palma"

Risultano presenti n. 11 consiglieri
Voti favorevoli 8 (Barletta, Ruffino, Alotto, Vacca, Messinese, Castronovo Falco e Rumè)
Voti contrari 3 (Inguanta, Vinci e Meli)
Assenti 9 (Dicembre, Vitello, Incardona, Pace, Volpe, Montalto, Malluzzo, Bruna e Castellino)

Emendamento accolto

Si procede alla votazione del 2° emendamento "Prima di tutto Palma"

Risultano presenti n. 11 consiglieri
Voti favorevoli 11 (Barletta, Ruffino, Alotto, Vacca, Inguanta, Messinese, Castronovo Vinci, Falco, Meli e Rumè)
Assenti 9 (Dicembre, Vitello, Incardona, Pace, Volpe, Montalto, Malluzzo, Bruna e Castellino)

Emendamento accolto

Non registrando altri interventi il Presidente pone ai voti la proposta emendata

La votazione espressa per appello nominale con l'assistenza degli scrutatori dà il seguente esito:

Risultano presenti n. 11 consiglieri
Voti favorevoli 11 (Barletta, Ruffino, Alotto, Vacca, Inguanta, Messinese, Castronovo Vinci, Falco, Meli e Rumè)
Assenti 9 (Dicembre, Vitello, Incardona, Pace, Volpe, Montalto, Malluzzo, Bruna e Castellino)

Il Presidente visto l'esito delle superiori votazioni proclama il risultato mediante il quale ;

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica;
Visto il parere della commissione competente
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti

Delibera

Di approvare la proposta di deliberazione così come emendata

I lavori vengono chiusi alle ore 19,40

Comune di Palma di Montechiaro
(Provincia di Agrigento)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: approvazione del "regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del t.u. 380/01".

PREMESSO che l'art. 31 del DPR. 380/2001 prevede, per gli interventi eseguiti in assenza di titolo abilitativo (concessione edilizia - permesso di costruire) o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali, l'ingiunzione di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi;

ATTESO che con l'art. 17, comma 1, lettera q-bis, della legge 11 novembre 2014, n. 164 - c.d. Sblocca Italia –sono stati introdotti, all'art. 31 del DPR 380/2001 suddetto, i seguenti commi:

- "*4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi edilizi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*
- *4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzature di aree destinate a verde pubblico.*
- *4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione";*

VISTA la circolare n. 3/DRU del 28 maggio 2015, prot.12694, dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Urbanistica, pubblicata nella GURS n. 25, del 19 giugno 2015, **inerente**"***Applicazione dell'art. 31, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380..... Sanzioni conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite.***" ove viene evidenziato quanto segue:

- Nella Regine Sicilia le costanti pronunce del Consiglio di Giustizia Amministrativa, in sede giurisdizionale e consultiva,hanno ribadito che lo Statuto autonomistico, all'art. 14, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva della stessa Regione la materia "*urbanistica*" (lett. f), nonché le ulteriori materie concernenti "*tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche*" (lett. n).Risulta, pertanto, inapplicabile il Testo Unico n. 380 del 2001 nel territorio siciliano - in quanto non recepito nell'ordinamento isolano - salve le disposizioni regionali già emanate che espressamente ne fanno un rinvio c.d. "dinamico" e le disposizioni provenienti da

norme recepite nel nostro ordinamento con leggi regionali.

- Con l'art. 1, comma 1, della L.R. 10 agosto 1985, n. 37, è stata recepita la legge 28 febbraio 1985, n. 47, con le modalità espressamente indicate nell'art. 1, comma 1:"*La legge 28 febbraio 1985, n. 47, ...* ***e successive modifiche ed integrazioni****, ad eccezione degli articoli 3, 5, 23, 24, 25, 29 e 50, si applica nella Regione siciliana con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.*"(recepimento dinamico).
- Nell'art. 31 del Testo unico è transitato il contenuto precettivo dell'art. 7 della legge n. 47/1985, già recepito in Sicilia per effetto della sopra richiamata l.r. n. 37/1985 - fatta eccezione per il comma ottavo dello stesso articolo 7 in quanto sostituito con tre commi dall'art. 3 della legge regionale n. 37/85-per cui si può affermare che l'art. 31 ad eccezione del comma ottavo **è sicuramente applicabile in Sicilia e che di siffatto articolo devono reputarsi applicabili anche le "*successive modifiche e integrazioni*".Da ciò discende conclusivamente che pure i nuovi commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* dell'art. 31** (con i quali è stato inserito un ulteriore meccanismo di deterrenza rispetto all'inadempimento delle ingiunzioni a demolire) **debbono ritenersi automaticamente applicabili in Sicilia per effetto di quel sistema di rinvio dinamico del quale si è dato sopra conto.** (cfr. C.G.A. - Sez. consultiva, adunanza del 17 marzo 2015, n. 18/2015).
- Nella sua nuova formulazione, l'articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001, ha previsto, con il comma 4-bis, la comminatoria di una **sanzione pecuniaria aggiuntiva** (*"... salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti"*) che non riveste carattere estintivo né sostituivo.
- Per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art. 34 del citato D.P.R. n. 380/2001) la sanzione prevista dal comma 4-bis dell'articolo 31 in esame non trova applicazione, ferma restando anche in questo caso l'imputazione a carico del responsabile dell'abuso delle spese di demolizione e remissione in pristino che l'amministrazione comunale dovrà disporre con potere di rivalsa in caso di inottemperanza all'ordinanza.

CONSIDERATO CHE:

il comune deve graduare l'applicazione della sanzione di cui al comma 4 bis, dell'art.31 del DPR 380/2001 e ss.mm., dal minimo di €.2.000,00 al massimo di €.20.000,0, ferma restando l'applicazione nella misura massima nel caso di interventi realizzati in zone o su edifici di cui all'art.27 comma 2 del DPR 380/2001, con nota prot.38259 del 19/11/2015, è stata trasmessa all'amministrazione per le valutazioni di competenza uno schema di determinazione dirigenziale, all'uopo predisposta dall'ufficio;

VISTO:

la nota pervenuta in data 12/5/2016 prot.16987 con la quale il Sindaco sollecita l'ufficio ad adottare il regolamento per la determinazione delle sanzioni pecuniarie, trasmettendo contestualmente una bozza dello stesso, acquisito presso l'Ass.to Reg.le Territorio e Ambiente;

lo schema di Regolamento (allegato A) per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, del T. U. 380/01, da comminare agli autori di illeciti edilizi, che stabilisca i criteri ed i parametri di riferimento per la determinazione del concreto ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogabili in relazione alle singole fattispecie di abuso in caso di accertata inottemperanza alla demolizione nei termini di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'ordinanza.

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l'amministrazione comunale.

VISTO:

il DPR 380/2001 e ss.mm.ii., per la parte in atto recepita in ambito regionale.
la L. n. 47/85 e s.m.i.
la LR n. 37/85 e s.m.i.

PROPONE

1. Di approvare il Regolamento (allegato A) per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, del T. U. 380/01da comminare agli autori di illeciti edilizi.
2. Stabilire che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, coma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, venga differenziata in base alla superficie e alla volumetria abusiva realizzata, nella misura e con le modalità stabilite nel Regolamento allegato, ad eccezione degli abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 dello stesso D.P.R. 380/01, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, per i quali è sempre irrogata nella misura massima di Euro 20.000, come stabilito dalla norma stessa;
3. Stabilire che i proventi delle sanzioni per abusi edilizi, per i quali è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione di aree da destinare a verde pubblico;
4. Di dare atto, ai sensi dell'art. 45 della legge 11 novembre 2014 n. 164, che la sanzione di cui sopra, sarà applicata in caso di inottemperanza alle ordinanze di demolizione emesse a partire dal 19 giugno 2015 (data di pubblicazione della circolare A..R.T.A.n.3/2015 sulla G.U.R.S.); in caso di inottemperanza alle ordinanze di demolizione emesse a partire dal 12 dicembre 2014 (giorno successivo alla data di pubblicazione nella GURI n.262 dell'11.11.2014) e fino al 18 giugno 2015, la sanzione di cui sopra, sarà applicata nella misura minima di €.2.000,00.
5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale in termini di impegni di spesa;
6. stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa al settore Finanziario di questo Comune per gli adempimenti consequenziali finalizzati all'istituzione dei capitoli parte entrata e parte spesa in

adempimento alle prescrizioni di legge.

Il Responsabile del Servizio
Ing Concetta Di Vincenzo

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: U.T.C.

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n° 142/90, recepita con L.r. n° 48/91, e così come sostituito dalla L.r. n.30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica.

*Data*_____

Il Responsabile del servizio
Arch. F. Lo Nobile

COMUNE
DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE, DI CUI ALL'ART. 31, COMMA 4 BIS, DEL T.U. 380/01 - INTRODOTTO DALL'ART. 17, COMMA 1, LETTERA Q-BIS, DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164 DA COMMINARE AGLI AUTORI DI ILLECITI EDILIZI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVAMENTE ESEGUITE."

ALLEGATO A

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, da applicare a seguito di accertata inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive, prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della Legge 164/2014 - c.d. Sblocca Italia - che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere edilizie di nuova costruzione realizzate **in assenza di titolo abilitativo (concessione edilizia ex art. 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 - permesso di costruire ex art. 10 del D.P.R. 380/01) o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali.**

Art. 3 - Determinazione delle sanzioni

Il comma 4-bis dell'art. 31 del DPR 380/2001, prevede che l'autorità competente, constatata l'inottemperanza alla ordinanza di demolizione nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

Tali sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione all'entità delle opere accertate, sono così individuate dal presente regolamento:

1) **Interventi non quantificabili in termini di superfici e volumi** (quando costituiscono variazioni essenziali - così come definite dall'art. 4 della L.R. n. 37/85 - realizzate su immobili non sottoposti a tutela dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA., ai sensi del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero non ricadenti su parchi, riserve o in aree protette da norme nazionali o regionali)**realizzati sui volumi principali e non sulle pertinenze urbanistiche o sui corpi accessori o sui volumi tecnici che non sono valutati ai fini volumetrici:** ..... *2.000 euro*;

2) **Interventi non quantificabili in termini di superfici e volumi** (quando costituiscono variazioni essenziali - così come definite dall'art. 4 della L.R. 37/85 -ma, come stabilito dal comma 5 dell'art. 4 della L.R. 37/85, considerati a tutti gli effetti **totale difformità** in quanto realizzati su immobili sottoposti a tutela dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA., ai sensi del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero ricadenti su parchi, riserve o in aree protette da norme nazionali o regionali)**realizzati sui volumi principali e non sulle pertinenze urbanistiche o sui corpi accessori o sui volumi tecnici, che non sono valutati ai fini volumetrici:** .....*2.500 euro*;

3) **Interventi di qualsiasi destinazione urbanistica, realizzati in assenza di Concessione Edilizia ai sensi dell'art. 36 della L. R. 71/78 o in totale difformità da essa,ovvero in assenza di Denuncia Inizio Attività - nell'ipotesi di cui all'art. 22 del Testo Unico 380/01 comma3 - o in difformità da essa, che hanno comportato aumento di sola superficie:** ..... *50 euro/mq*

(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

4) **Interventi di qualsiasi destinazione urbanistica, realizzati in assenza di Concessione Edilizia ai sensi dell'art. 36 della L. R. 71/78 o in totale difformità da essa,ovvero in assenza di Denuncia Inizio Attività - nell'ipotesi di cui all'art. 22 del Testo Unico 380/01, comma 3 - o in difformità da essa,che hanno comportato aumento di volume:**

..... *20 euro/mc*(vuoto per pieno)

(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

5) **Interventi realizzati in assenza di Concessione Edilizia ai sensi dell'art. 36 della L. R. 71/78 o in totale difformità da essa,ovvero in assenza di Denuncia Inizio Attività - nell'ipotesi**

di cui all'art. 22 del Testo Unico 380/01 comma 3 - o in difformità da essa che hanno comportato sia aumento di superficie che di volume: .....

La maggiore sanzione risultante dall'applicazione dei parametri (*50 euro/mq o 20 euro/mc*) di cui ai precedenti punti 3 e 4.

(Si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro nel caso di importo rispettivamente inferiore o superiore a tali soglie).

6) Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 380/01 e s.m.i., la sanzione prevista, in conformità alla previsione di Legge, è indipendente dall'entità e dalla volumetria e dalle opere accertate ed è sempre pari al valore massimo: ..... € 20.000,00

Art. 4 - Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento

La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ai presenti articoli, verrà irrogata con specifico atto amministrativo del Capo del Settore Edilizia e Urbanistica e successivamente notificato all'interessato.

In caso di mancata adesione e regolarizzazione spontanea del pagamento entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica, si procederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute. Ricorrendo tale ipotesi, le somme dovute saranno gravate degli interessi legali nelle misure previste per legge.

Art. 5 - Destinazione dei proventi

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, pertanto verranno introitati in apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita da istituire, e potranno essere utilizzati esclusivamente per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico, così come previsto dall'art. 31, comma 4 ter del D.P.R. n. 380/2001.

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

P. 19/11/2015

Prot. 38259

Al Sig. Sindaco
All'Ass.re Giuseppe Di Miceli
SEDE

OGGETTO: DISPOSIZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ART. 31 COMMA 4 BIS DEL D.P.R. n. 380/2001 E SUCC. MOD. PER INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI DEMOLIZIONE.

Si trasmette l'allegato schema di provvedimento di pari oggetto, per le valutazioni da parte dell'Amministrazione sulla graduazione delle sanzioni, nonché sulla data di applicabilità delle stesse.

Palma di Montechiaro, lì 19/11/2015

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
UFFICIO TECNICO

Il Dirigente U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo N. 0038359/2015 del 19/11/201

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
IV SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

Provvedimento n._____
del _____

OGGETTO: DISPOSIZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ART. 31 COMMA 4 DEL D.P.R. n. 380/2001 E SUCC. MOD. PER INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI DEMOLIZIONE.

Premesso:

che il D.L. 12.09.2014 n. 133 c.d. "sblocca Italia" è stato convertito con modifiche della Legge 11.11.2014 n. 164, la quale all'art. 17, comma 1, lett. g-bis, ha inasprito le sanzioni per gli abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, modificando l'art. 31 rubricato "interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazione essenziali" del D.P.R. n. 380/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

che la modifica consiste nell'aggiunta al precitato art. 31, di tre commi: 4 bis, 4 ter, 4 quater, dal seguente contenuto:

"4 bis. L'Autorità competente constatata l'inottemperanza,irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui ai comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

4-ter. I proventi della sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione."

che per le ordinanze di demolizione emesse ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod. e dell'art. 13 della L.R. 23/2004, a decorrere dal 12.11.2014, data di entrata in vigore della nuova disposizione, il Comune, qualora alla scadenza del termine fissato per l'esecuzione ne accerti l'inottemperanza, deve applicare tempestivamente la sanzione pecuniaria di importo da euro 2.000 a euro e 20.000, con applicazione nella misura massima di euro 20.000 qualora l'ordinanza non eseguita riguardi abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato;

che la sanzione pecuniaria si aggiunge alla sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale del bene e dell'area di sedime, prevista al comma 3 del medesimo art. 31 del TUE;

Visto che l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Urbanistica- della Regione Siciliana con circolare n. 3/2015, prot. gen. 12694 del 28.05.2015, pubblicata nella GURS il 19.06.2015 n. 25, ha evidenziato che la sanzione amministrativa introdotta dal comma 4 ter all'art. 31 del DPR 380/2001 trova applicazione nella nostra Regione;

Atteso:

che il Comune deve graduare l'applicazione della sanzione di cui al comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod., dal minimo di euro 2.000 al massimo di euro 20.000, ferma restando l'applicazione nella misura massima nel caso di interventi realizzati in zone o su edifici di cui all'art. 27 comma 2 del DPR 380/2001;

che a tal fine si ritiene dovere fissare i parametri sulla base di quali saranno graduate le sanzioni, in modo da assicurare uniformità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché proporzionalità e ragionevolezza di applicazione.

Che i proventi delle sanzioni saranno incamerati dal Comune e destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico;

Visto l'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod.;

DISPONE (DETERMINA)

1) Le sanzioni amministrative pecuniarie da euro 2.000 a euro 20.000 previste dall'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001 e succ. mod., per l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione emessa ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 13 della L.R. 23/2004, per:

A) INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
B) INTERVENTI REALIZZATI IN TOTALE DIFFORMIA' DAL PERMESSO DI COSTRUIRE
C) INTERVENTI REALIZZATI CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL PERMESSO DI COSTRUIRE

saranno determinate con i seguenti parametri

I. interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume: 2.000 euro
II. interventi che hanno comportato aumento di superficie: 120/mq (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
III. interventi che hanno comportato aumento di volume: 80 euro/mc (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
IV. interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie; il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3 (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

D) INTERVENTI REALIZZATI IN ZONE O SU EDIFICI DI CUI ALL'ART. 27 COMMA 2 DPR IVI COMPRESE LE AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO ELEVATO O MOLTO ELEVATO: si applica la sanzione di euro 20.000.

2) Per eventuali interventi edilizi abusivi non ricompresi all'interno della disciplina sopra indicata le relative sanzioni saranno determinate, previa valutazione tecnica, a discrezione del Responsabile del Procedimento.

3) Dare atto che le sanzioni di cui sopra saranno applicate in caso di inottemperanza alle ordinanze di demolizione emesse dal 19.06.2015 (data della pubblicazione della circolare n. 3/2015 nella GURS);

4) dare atto altresì che, a termine del comma 4-ter dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 come modificato, i proventi delle sanzioni saranno incamerati alla risorsa Tit.3 Funz. 05 Serv. 03 Int. 11 Art. 1 "Recupero Spese Demolizioni Abusi Edilizi" e destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

5) di pubblicare il presente atto all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE UTC
Architetto Francesco Lo Nobile

Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

12 maggio 2016

Prot. n. 16987

Al Responsabile dell'U.O.R.A.E.
Ing. Concetta Di Vincenzo

E p.c. Al Capo Settore UTC
Arch. Francesco Lo Nobile

SEDE

Oggetto: Sollecito riscontro note della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo.

Premesso che la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, ha trasmesso in data 7 aprile 2016 richieste, per conto delle pratiche: a nome di Rallo Crocifissa, nota prot. n. 12341, di Di Falco Melchiorra e Luigi, nota prot. n. 12324; e successivamente, in data 11 aprile 2016, per conto delle pratiche a nome di Lo Giudice Calogera, nota prot. n. 12690, di Sorce Santa, nota prot. n. 12692; da inoltrare alla cassa Depositi e Prestiti, per richiedere le somme necessarie per dare corso alle operazioni di demolizione, ivi comprese quelle di consulenza e di direzione dei lavori, al fine di procedere nel più breve tempo possibile al materiale abbattimento degli immobili abusivi in questione, prelevando le somme dal Fondo per le demolizioni delle opere abusive (art.32, comma 12° della L. 24 novembre 2003, n.326 e s.m.i.). Con la presente si

CHIEDE

- di sapere cosa questo ufficio ha fatto in adempimento a dette richieste;
- di accertare se sussistono le condizioni per verificare l'esistenza di prevalenti interessi pubblici da dichiarare con deliberazione consiliare, ai sensi del comma 5° dell'art.31 del DPR n.380/2001, e nel caso affermativo di avviarne le procedure;
- di accertare se sussistono le condizioni per verificare l'esistenza delle condizioni per concedere la concessione del diritto di abitazione sulle opere edilizie abusive acquisite, così come normato dal comma 2° dell'art. 4 della L.R. n.17 del 31 maggio 1994.

In tutti i casi, considerato che per le demolizioni necessita prelevare le risorse dal fondo di rotazione, di cui alla richiamata norma contenuta nella L.326/2003, fondo da

impinguare con le risorse da riscuotere dai responsabili degli abusi, nonché coi proventi delle sanzioni (comma 4ter dell'art.31 del DPR n.380/2001) di cui al comma 4-bis, che spettano al comune e sono destinati "esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico". Pertanto, considerato che il mancato impinguamento del fondo comporterebbe la formazione di un debito a carico della comunità, che si rivelerebbe ingiusto, perchè in parte posto a carico anche di quei cittadini che non hanno contribuito a produrre i danni che l'abusivismo ha procurato, con la presente si

SOLLECITA

l'ufficio ad adottare un "Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del T.U. 380/01", tenendo conto dell'art. 17, comma 1, lettera q-bis, della legge 11 novembre 2014, n. 164 - c.d. Sblocca Italia –, per parametrizzare i proventi da introitare e destinare in apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da istituire; nonché della circolare ARTA n. 3/DRU del 28 maggio 2015, prot.12694.

A tale riguardo, lo scrivente ha ricevuto bozza di regolamento presso il servizio 6 dell'ARTA, con le rassicurazioni che trattasi di versione ben confezionata, bozza che si trasmette in allegato alla presente per attivare le procedure di approvazione. Ci si permette di suggerire per la definizione del parametro unitario/metro quadro o metro cubo di riferimento da adottare, quello ricavabile prendendo in considerazione l'immobile abusivo più grosso, già individuato fra gli abusi di cui si dispone nel data base dell'UROAE.

Le comunicazioni dell'ufficio destinatario della presente si chiede vengano comunque inoltrate all'indirizzo e-mail ingpasqualeamato@gmail.com

Il sindaco
Pasquale Amato

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 4 BIS, DEL T.U. 380/01.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 4 BIS, DEL T.U. 380/01".

PREMESSO che l'art. 31 del DPR. 380/2001 prevede, per gli interventi eseguiti in assenza di titolo abilitativo (concessione edilizia - permesso di costruire) o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali, l'ingiunzione di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi;

ATTESO che con l'art. 17, comma 1, lettera q-bis, della legge 11 novembre 2014, n. 164 - c.d. Sblocca Italia –sono stati introdotti, all'art. 31 del DPR 380/2001 suddetto, i seguenti commi:

- "*4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi edilizi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*

- *4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzature di aree destinate a verde pubblico.*

- *4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di*

demolizione";

VISTA la circolare n. 3/DRU del 28 maggio 2015, prot.12694, dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Urbanistica, pubblicata nella GURS n. 25, del 19 giugno 2015, inerente"*Applicazione dell'art. 31, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380..... Sanzioni conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite.*",ove viene evidenziato quanto segue:

- Nella Regine Sicilia le costanti pronunce del Consiglio di Giustizia Amministrativa, in sede giurisdizionale e consultiva,hanno ribadito che lo Statuto autonomistico, all'art. 14, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva della stessa Regione la materia "*urbanistica*" (lett. f), nonché le ulteriori materie concernenti "*tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche*" (lett. n).Risulta, pertanto, inapplicabile il Testo Unico n. 380 del 2001 nel territorio siciliano - in quanto non recepito nell'ordinamento isolano - salve le disposizioni regionali già emanate che espressamente ne fanno un rinvio c.d. "dinamico" e le disposizioni provenienti da norme recepite nel nostro ordinamento con leggi regionali.
- Con l'art. 1, comma 1, della L.R. 10 agosto 1985, n. 37, è stata recepita la legge 28 febbraio 1985, n. 47, con le modalità espressamente indicate nell'art. 1, comma 1:"*La legge 28 febbraio 1985, n. 47, ... e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 3, 5, 23, 24, 25, 29 e 50, si applica nella Regione siciliana con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.*"(recepimento dinamico).
- Nell'art. 31 del Testo unico è transitato il contenuto precettivo dell'art. 7 della legge n. 47/1985, già recepito in Sicilia per effetto della sopra richiamata l.r. n. 37/1985 - fatta eccezione per il comma ottavo dello stesso articolo 7 in quanto sostituito con tre commi dall'art. 3 della legge regionale n. 37/85-per cui si può affermare che l'art. 31 ad eccezione del comma ottavo è sicuramente applicabile in Sicilia e che di siffatto articolo devono reputarsi applicabili anche le "*successive modifiche e integrazioni*".Da ciò discende conclusivamente che pure i nuovi commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* dell'art. 31 (con i quali è stato inserito un ulteriore meccanismo di deterrenza rispetto all'inadempimento delle ingiunzioni a demolire) debbono ritenersi automaticamente applicabili in Sicilia per effetto di quel sistema di rinvio dinamico del quale si è dato sopra conto. (cfr. C.G.A. - Sez. consultiva, adunanza del 17 marzo 2015, n. 18/2015).

- Nella sua nuova formulazione, l'articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001, ha previsto, con il comma 4-bis, la comminatoria di una sanzione pecuniaria aggiuntiva (*"... salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti"*) che non riveste carattere estintivo né sostitutivo.
- Per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art. 34 del citato D.P.R. n. 380/2001) la sanzione prevista dal comma 4-bis dell'articolo 31 in esame non trova applicazione, ferma restando anche in questo caso l'imputazione a carico del responsabile dell'abuso delle spese di demolizione e remissione in pristino che l'amministrazione comunale dovrà disporre con potere di rivalsa in caso di inottemperanza all'ordinanza.

CONSIDERATO che è necessario, al fine di stabilire criteri equi ed univoci per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 31, comma 4 bis, del T. U. 380/01, dare agli uffici indirizzi operativi cui attenersi, in caso di accertata inottemperanza all'ordine di demolizione impartito.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di elaborare un regolamento (allegato A.) per la determina zione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, del T. U. 380/01,da comminare agli autori di illeciti edilizi, che stabilisca i criteri ed i parametri di riferimento per la determinazione del concreto ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogabili in relazione alle singole fattispecie di abuso in caso di accertata inottemperanza alla demolizione nei termini di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'ordinanza.

RITENUTO di dover procedere all'approvazione con urgenza del predetto regolamento al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l'amministrazione comunale.

VISTA la legge Urbanistica 17.8.1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il DPR 380/2001 e ss.mm.ii., per la parte in atto recepita in ambito regionale.

VISTA la L. n. 47/85 e s.m.i.

VISTA la LR n. 37/85 e s.m.i.

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato Regolamento (allegato A) per la determinazione della sanzione ammini strativa pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, del T. U. 380/01da comminare agli autori di illeciti edilizi.

2. Stabilire che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, coma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, venga differenziata in base alla volumetria abusiva realizzata, nella misura e con le modalità stabilite nel Regolamento allegato,ad eccezione degli abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27dello stesso D.P.R. 380/01, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, per i quali è sempre irrogata nella misura massima di Euro 20.000, come stabilito dalla norma stessa;

3. Stabilire che i proventi delle sanzioni per abusi edilizi, per i quali è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione di aree da destinare a verde pubblico;

4. Di dare atto, ai sensi dell'art. 45 della legge 11 novembre 2014 n. 164, che la sanzione di cui sopra, sarà applicata in caso di inottemperanza alle ordinanze di demolizione emesse a partire dal 12 dicembre 2014 (giorno successivo alla data di pubblicazione nella GURI n.262 dell'11.11.2014).

5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale in termini di impegni di spesa;

6. Che la presente deliberazione sia trasmessa alla Direzione Programmazione

Economica e Finanziaria di questo Comune per gli adempimenti consequenziali finalizzati all'istituzione dei capitoli parte entrata e parte spesa in adempimento alle prescrizioni di legge.

Il responsabile del procedimento

COMUNE
DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE, DI CUI ALL'ART. 31, COMMA 4 BIS, DEL T.U. 380/01 - INTRODOTTO DALL'ART. 17, COMMA 1, LETTERA Q-BIS, DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164 DA COMMINARE AGLI AUTORI DI ILLECITI EDILIZI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVAMENTE ESEGUITE."

ALLEGATO A

Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001 , introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis, della legge 11 novembre 2014, n. 164, da comminare agli autori di illeciti edilizi a seguito di

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, da applicare a seguito di accertata inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive, prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della Legge 164/2014 - c.d. Sblocca Italia - che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere edilizie di nuova costruzione realizzate in assenza di titolo abilitativo (concessione edilizia ex art. 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 - permesso di costruire ex art. 10 del D.P.R. 380/01) o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali.

Art. 3 - Determinazione delle sanzioni

Il comma 4-bis dell'art. 31 del DPR 380/2001, prevede che l'autorità competente, constatata l'inottemperanza alla ordinanza di demolizione nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

Tali sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione all'entità delle opere accertate, sono così individuate dal presente regolamento:

1) Interventi non quantificabili in termini di superfici e volumi (quando costituiscono variazioni essenziali - così come definite dall'art. 4 della L.R. n. 37/85 - realizzate su immobili non sottoposti a tutela dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA., ai sensi del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero non ricadenti su parchi, riserve o in aree protette da norme nazionali o regionali)realizzati sui volumi principali e non sulle pertinenze urbanistiche o sui corpi accessori o sui volumi tecnici che non sono valutati ai fini volumetrici: ..... *2.000 euro*;

2) Interventi non quantificabili in termini di superfici e volumi (quando costituiscono variazioni essenziali - così come definite dall'art. 4 della L.R. 37/85 --ma, come stabilito dal comma 5 dell'art. 4 della L.R. 37/85, considerati a tutti gli effetti totale difformità in quanto realizzati su immobili sottoposti a tutela dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA., ai sensi del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero ricadenti su parchi, riserve o in aree protette da norme nazionali o regionali)realizzati sui volumi principali e non sulle pertinenze urbanistiche o sui corpi accessori o sui volumi tecnici, che non sono valutati ai fini volumetrici: .....*2.500 euro*;

3) Interventi di qualsiasi destinazione urbanistica, realizzati in assenza di Concessione Edilizia ai sensi dell'art. 36 della L. R. 71/78 o in totale difformità da essa,ovvero in assenza di Denuncia Inizio Attività - nell'ipotesi di cui all'art. 22 del Testo Unico 380/01 comma3 - o in difformità da essa, che hanno comportato aumento di sola superficie:
..... *50 euro/mq*

(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

4) Interventi di qualsiasi destinazione urbanistica, realizzati in assenza di Concessione Edilizia ai sensi dell'art. 36 della L. R. 71/78 o in totale difformità da essa,ovvero in assenza di Denuncia Inizio Attività - nell'ipotesi di cui all'art. 22 del Testo Unico 380/01, comma 3 - o in difformità da essa,che hanno comportato aumento di volume:

..... *20 euro/mc*(vuoto per pieno)

(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

5) Interventi realizzati in assenza di Concessione Edilizia ai sensi dell'art. 36 della L. R. 71/78 o in totale difformità da essa,ovvero in assenza di Denuncia Inizio Attività - nell'ipotesi di cui all'art. 22 del Testo Unico 380/01 comma 3 - o in

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

****

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n.16 del 07/06/2016

Oggetto: Parere sulla proposta deliberativa avete ad oggetto il "Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art.31 ,comma 4, del t.u.380/01 .

Il giorno 07/06/2016, si è riunito l'Organo di Revisione con la presenza dei Signori:

• dott. Fortunato Pitrola	Presidente	assente giustificato
• dott.ssa Gisella Taormina	Componente	presente
• dott.ssa Danila Nobile	Componente	presente

per il rilascio del prescritto parere ai sensi dell'art.89 del vigente regolamento di contabilità.

Vista la richiesta di parere pervenuta per posta elettronica il 31/05/2016

Esaminata la proposta deliberativa avete ad oggetto: il "Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art.31 ,comma 4, del t.u.380/01 la quale ha ottenuto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi funzionari;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo statuto comunale;

Visto il d.lgs. n° 267/2000, come coretto ed integrato dal d.lgs. n° 118/2011 e successivamente dal d.lgs. n° 126/2014;

Sulla scorta dell'istruttoria effettuata, si rilascia parere favorevole

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente dott. F. Pitrola	
Il Componente dott.ssa G. Taormina	Il Componente dott.ssa D. Nobile

Allegato "A"

Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

25 luglio 2016

Prot. n. 26722

Al Signor Presidente del Consiglio
Dr. Salvatore Messinese

Al Sig. Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

Al Sostituto Capo Settore U.T.C.
Ing. Concetta Di Vincenzo

e,p.c. Al Signor Sindaco
Ing. Pasquale Amato
Sede

Oggetto: Proposta deliberativa avente ad oggetto: << Approvazione del Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del t.u. n. 380/2001>>

In esito alla sua richiesta di parere sulla proposta in oggetto si rappresenta quanto segue:

La previsione della sanzione di cui all'art. 31, comma 4 bis, del t.u. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni è stata introdotta con Decreto Legge n. 133/2014 convertito nella legge n. 164 dell'11 novembre 2014.

La Regione Sicilia, con circolare ARTA n. 12694 del 28 maggio 2015, ha chiarito che i nuovi commi (4 bis, 4 ter, 4 quater) introdotti con la legge succitata all'art. 31 debbono ritenersi automaticamente applicabili in Sicilia per effetto del rinvio dinamico della L.R. n. 37/1985 (C.G.A. Sezione consultiva adunanza del 17 marzo 2015 n. 118/2015.

Le predetti integrazioni dell'art. 31 del t.u. n. 380/ demandano la responsabilità, anche diversa da quelle amministrativo- contabile, dell'applicazione al responsabile del Settore U.T.C.

La circolare ARTA della Regione Sicilia prot. n. 12694 del 28.05.2015 chiarisce anche che la disciplina delle sanzioni è riservata in via esclusiva al legislatore statale, derivandone l'immediatezza applicazione nella nostra Regione senza la necessità di ulteriore norma specifica di recepimento (Corte Costituzionale sentenza 23 – 25 ottobre 1989 n. 487), avendo la stessa carattere di specialità ai sensi dell'art. 9 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e rinviando all'art. 11della citata Legge n. 689/1981 i criteri per la sua applicazione secondo cui : " Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche".

Palazzo degli Scolopi, Via Fiorentino n. 89 – 92020 Palma di Montechiaro (AG) Tel. 0922/799111, Fax 0922/799380. E-mail info@comune.palmadimontechiaro.ag.it

L'Ancitel ha chiarito, con apposito parere rilasciato ad un ente locale, che la competenza del Consiglio Comunale è limitata pertanto alla graduazione delle sanzioni.

Ritengo quindi che nella determinazione della sanzione siano tenuti in debito conto i criteri di cui all'art. 11 della Legge n. 689/1981 e che pertanto l'applicazione della sanzione minima debba trovare giustificazione nella gradualità del regolamento e che La proposta debba essere anche integrata con la previsione che i proventi delle sanzioni siano vincolati in apposito capitolo da utilizzare per le demolizioni.

Si aggiunge la sanzione, che sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del t.u. n. 380/2001, è sempre irrogata nella misura massima per espressa previsione di legge.

Aggiungo anche che la mancata previsione di tale sanzione nelle ordinanze di demolizione, emerse nel periodo dicembre 2014- giugno 2015 non costituisce elemento essenziale dell'atto, ai sensi del vigente ordinamento amministrativo.

Ritengo infine di dovere ribadire che la sanzione e la diretta conseguenza dell'applicazione di una Legge Statale e la sua applicazione costituisce atto dovuto da parte del Responsabile U.T.C.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Concetta Gigha

Allegato "B"

Grazie presidente,

Nella scorsa seduta consiliare ho definito la natura di questa proposta, ingiusta, non risolutiva e oppressiva.

Brmettendo la mia ferma condanna per tutti coloro che si sono resi autori di questo tipo di violazione. Vorrei chiarire perché ho utilizzato questa aggettivazione.

Ingiusta. Questo provvedimento, risulta essere "poco magnanimo", in quanto va a colpire, un soggetto, per usare una metafora, "esamine", già duramente colpito da provvedimenti giudiziari e sanzionatori.

Non risolutiva, perché qualunque modifica possiamo apportare a questo regolamento, visto la portata del contesto urbano a cui è destinata la sua applicazione, è, a mio avviso, poco incidente e sicuramente non determinante.

Oppressiva. Proprio per come è stato redatto questo regolamento, con l'applicazione degli importi minimi e massimi, la proposta in essere perde ogni caratteristica di equità sanzionatoria e perequativa, risultando oltremodo oppressiva per il soggetto che non ha ottemperato alla demolizione. Infatti, nel regolamento si parla erroneamente di "soglie" e non di "importi definiti", riconducendo l'attore ad una falsa interpretazione delle reali somme da pagare.

Ecco perché, secondo me, il suddetto regolamento così com'era stato proposto non poteva trovare il mio accoglimento.

Tuttavia, quanto sopraddetto, non toglie il fatto che l'approvazione di un regolamento che renda applicativa, nel nostro territorio la Circolare Regionale n.3 è, e resta un atto dovuto, perche' è basata su principi di rettitudine

sociale, in quanto permette di non scaricare sugli altri cittadini le responsabilità che appartengono ai soggetti destinatari di detta sanzione.

E' quindi, in definitiva, un gesto di responsabilità amministrativa.

Ed è proprio partendo da quest'ultima considerazione che già nel corso del mio intervento durante la seduta del 21 Luglio scorso, al fine di migliorare la suddetta proposta, avevo riportato a codesto consiglio la necessità di integrarla con due emendamenti, a cui non si è potuto dare atto a causa della sospensione dei lavori consiliari.

Emendamenti che mi accingo a riproporre:

1) Ritengo sia indispensabile, riportare sul suddetto regolamento, e precisamente all'art.1, i termini della sua entrata in vigore, così come riportato al punto 4 della stessa proposta.
2) Se nella Circolare Regionale n.3 del 28/05/2015 con la quale viene recepita la Legge Nazionale n. 164 del 11/11/2014 non viene riportata l'immediata esecutività dell'Ordinanza, la suddetta Legge andrebbe incontro ad un periodo di *Vacatio*, e i termini di entrata in vigore del regolamento in oggetto devono slittare di 30 giorni rispetto ai termini previsti.

Ma, tutto ciò non basta, a mio avviso per rendere valido questo regolamento, dev'essere corretto, in maniera quanto più puntuale e precisa possibile, il campo di applicazione delle sanzioni minime e massime, stabilendo i valori estremi (in termini di importi determinati), al di là del quale devono essere applicate le somme previste dall'art.3 del presente regolamento, rispettivamente nei punti 3,4 e 5. Procedendo alla sostituzione

dell'espressione "si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie", con l'espressione "si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso in cui dal singolo calcolo risultassero importi inferiori o superiori a codeste somme".

Forse, alla luce di tutti i correttivi da apportare, sarebbe stato opportuno riformulare dal principio tale regolamento, ma tantè, se è sufficiente l'integrazione dei suddetti emendamenti per rendere valido e razionale un documento che al momento non lo è, ben vengano questi emendamenti, che mai come in questo caso, faranno parte integrante e sostanziale della proposta in essere. Grazie

Allegato E

EMENDAMENTO

PREMESSO:

Che le sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti all'inottemperanza di un ordine di demolizione, sono state introdotte dalla legge **11 novembre 2014**, n. 164, la quale ha modificato l' art. 31del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)introducendo i commi 4 bis ,ter e quater. "

Che , cosi come chiarito nella circolare n. 3 2015 della regione Sicilia [...]

nell'art. 31 del Testo unico è transitato il contenuto precettivo dell'art. 7 della legge n. 47/1985, già recepito il Sicilia per effetto della sopra richiamata l.r. n. 37/1985, fatta eccezione per il comma ottavo dello stesso articolo 7 in quanto sostituito con tre commi dall'art. 3 della legge regionale 37, si può affermare che l'art. 31 ad eccezione del comma ottavo "è sicuramente applicabile in Sicilia e che di siffatto articolo in parte qua devono reputarsi applicabili anche le "successive modifiche e integrazioni" ... Da ciò discende conclusivamente che pure i nuovi commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 31 (- con i quali è stato inserito un ulteriore meccanismo di deterrenza rispetto all'inadempimento delle ingiunzioni a demolire) debbono ritenersi automaticamente applicabili in Sicilia per effetto di quel sistema di rinvio dinamico del quale si è dato sopra conto." (cfr. C.G.A. – Sez. consultiva, adunanza del 17 marzo 2015, n. 18/2015).

Che le circolari non costituiscono fonti del diritto e non possono imporre ai contribuenti nessun adempimento se non previsto dalla legge né, soprattutto, attribuire all'inadempimento del contribuente un effetto non previsto da una norma di legge e quindi la circolare di cui sopra ha solo un valore esplicativo e chiarificatore dell'effettiva applicabilità anche nella nostra regione delle dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 31, e sottolineato che il comma 4 bis dell' art. 31 cosi recita : *La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*

Tutto ciò premesso e vista la nota del 25/07/2016, prot. 26522 a firma del Segretario comunale Dott.ssa Concetta Giglia,

I Consiglieri Comunali del Gruppo prima di tutto Palma, propongono il seguente emendamento:

Si ritiene che le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 31 del DPR 380 del 2001 siano da applicare in caso di inottemperanza alle ordinanze di demolizione emesse a partire dal 12.11.2014 giorno successivo alla pubblicazione della GURI 262 del 11.11.2014 e pertanto ritengono di modificare la proposta nella parte in cui prevede un sanzione secca di €. 2.000,00 nel periodo che va dal 12/11/2014 al 17/06/2015.

Firma

Allegato "E"

EMENDAMENTO

I Consiglieri Comunali del Gruppo prima di tutto Palma, propongono con il seguente emendamento di modificare l'art.3 punti 3 e 4 del regolamento per la determinazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 31, comma 4bis, del T.U. 380/01 introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera Q Bis, della legge 11Novembre 2014, n. 164.

- *Nello specifico si propone di ridurre l'importo da 50,00 Euro/mq previsto dal punto 3 dell'art. 3 del regolamento in €uro mq 20,00;*
- *Altresì di ridurre l'importo da 20 Euro mc previsto dal punto 4 dell'art. 3 in €uro 8 mc.*

Firma

Barletta Margherita

Comune di Palma di Montechiaro
(Provincia di Agrigento)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: approvazione del "regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del t.u. 380/01".

PREMESSO che l'art. 31 del DPR. 380/2001 prevede, per gli interventi eseguiti in assenza di titolo abilitativo (concessione edilizia - permesso di costruire) o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali, l'ingiunzione di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi;

ATTESO che con l'art. 17, comma 1, lettera q-bis, della legge 11 novembre 2014, n. 164 - c.d. Sblocca Italia –sono stati introdotti, all'art. 31 del DPR 380/2001 suddetto, i seguenti commi:

- *"4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi edilizi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*
- *4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzature di aree destinate a verde pubblico.*
- *4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione";*

VISTA la circolare n. 3/DRU del 28 maggio 2015, prot.12694, dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Urbanistica, pubblicata nella GURS n. 25, del 19 giugno 2015, **inerente***"Applicazione dell'art. 31, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380..... Sanzioni conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite."* ove viene evidenziato quanto segue:

- Nella Regine Sicilia le costanti pronunce del Consiglio di Giustizia Amministrativa, in sede giurisdizionale e consultiva,hanno ribadito che lo Statuto autonomistico, all'art. 14, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva della stessa Regione la materia *"urbanistica"* (lett. f), nonché le ulteriori materie concernenti *"tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche"* (lett. n).Risulta, pertanto, inapplicabile il Testo Unico n. 380 del 2001 nel territorio siciliano - in quanto non recepito nell'ordinamento isolano - salve le disposizioni regionali già emanate che espressamente ne fanno un rinvio c.d. "dinamico" e le disposizioni provenienti da

norme recepite nel nostro ordinamento con leggi regionali.

- Con l'art. 1, comma 1, della L.R. 10 agosto 1985, n. 37, è stata recepita la legge 28 febbraio 1985, n. 47, con le modalità espressamente indicate nell'art. 1, comma 1:"*La legge 28 febbraio 1985, n. 47, ...* ***e successive modifiche ed integrazioni****, ad eccezione degli articoli 3, 5, 23, 24, 25, 29 e 50, si applica nella Regione siciliana con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.*"(recepimento dinamico).

- Nell'art. 31 del Testo unico è transitato il contenuto precettivo dell'art. 7 della legge n. 47/1985, già recepito in Sicilia per effetto della sopra richiamata l.r. n. 37/1985 - fatta eccezione per il comma ottavo dello stesso articolo 7 in quanto sostituito con tre commi dall'art. 3 della legge regionale n. 37/85-per cui si può affermare che l'art. 31 ad eccezione del comma ottavo **è sicuramente applicabile in Sicilia e che di siffatto articolo devono reputarsi applicabili anche le "*successive modifiche e integrazioni*".Da ciò discende conclusivamente che pure i nuovi commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* dell'art. 31** (con i quali è stato inserito un ulteriore meccanismo di deterrenza rispetto all'inadempimento delle ingiunzioni a demolire) **debbono ritenersi automaticamente applicabili in Sicilia per effetto di quel sistema di rinvio dinamico del quale si è dato sopra conto.** (cfr. C.G.A. - Sez. consultiva, adunanza del 17 marzo 2015, n. 18/2015).

- Nella sua nuova formulazione, l'articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001, ha previsto, con il comma 4-bis, la comminatoria di una **sanzione pecuniaria aggiuntiva** *("... salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti")* che non riveste carattere estintivo né sostituivo.

- Per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art. 34 del citato D.P.R. n. 380/2001) la sanzione prevista dal comma 4-bis dell'articolo 31 in esame non trova applicazione, ferma restando anche in questo caso l'imputazione a carico del responsabile dell'abuso delle spese di demolizione e remissione in pristino che l'amministrazione comunale dovrà disporre con potere di rivalsa in caso di inottemperanza all'ordinanza.

CONSIDERATO CHE:

il comune deve graduare l'applicazione della sanzione di cui al comma 4 bis, dell'art.31 del DPR 380/2001 e ss.mm., dal minimo di €.2.000,00 al massimo di €.20.000,0, ferma restando l'applicazione nella misura massima nel caso di interventi realizzati in zone o su edifici di cui all'art.27 comma 2 del DPR 380/2001, con nota prot.38259 del 19/11/2015, è stata trasmessa all'amministrazione per le valutazioni di competenza uno schema di determinazione dirigenziale, all'uopo predisposta dall'ufficio;

VISTO:

la nota pervenuta in data 12/5/2016 prot.16987 con la quale il Sindaco sollecita l'ufficio ad adottare il regolamento per la determinazione delle sanzioni pecuniarie, trasmettendo contestualmente una bozza dello stesso, acquisito presso l'Ass.to Reg.le Territorio e Ambiente;

lo schema di Regolamento (allegato A) per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, del T. U. 380/01, da comminare agli autori di illeciti edilizi, che stabilisca i criteri ed i parametri di riferimento per la determinazione del concreto ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogabili in relazione alle singole fattispecie di abuso in caso di accertata inottemperanza alla demolizione nei termini di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'ordinanza.

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l'amministrazione comunale.

VISTO:

il DPR 380/2001 e ss.mm.ii., per la parte in atto recepita in ambito regionale.
la L. n. 47/85 e s.m.i.
la LR n. 37/85 e s.m.i.

PROPONE

1. Di approvare il Regolamento (allegato A) per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, del T. U. 380/01da comminare agli autori di illeciti edilizi.
2. Stabilire che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, coma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, venga differenziata in base alla superficie e alla volumetria abusiva realizzata, nella misura e con le modalità stabilite nel Regolamento allegato, ad eccezione degli abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 dello stesso D.P.R. 380/01, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, per i quali è sempre irrogata nella misura massima di Euro 20.000, come stabilito dalla norma stessa;
3. Stabilire che i proventi delle sanzioni per abusi edilizi, per i quali è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione di aree da destinare a verde pubblico;
4. Di dare atto, che le sanzione amministrative di cui all'art.31, comma 4 bis, del Testo unico 380/2001 e ss.mm.ii. Siano da applicare in caso di inottemperanza alle ordinanze di demolizione emesse a partire dal 12 novembre 2014, giorno successivo alla pubblicazione sulla GURI n.262 dell'11.11.2014, nella misura prevista dal regolamento che si approva con la presente.
5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale in termini di impegni di spesa;
6. stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa al settore Finanziario di questo Comune per gli adempimenti consequenziali finalizzati all'istituzione dei capitoli parte entrata e parte spesa in adempimento alle prescrizioni di legge.

Il Responsabile del Servizio
Ing Concetta Di Vincenzo

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: U.T.C.

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n° 142/90, recepita con L.r. n° 48/91, e così come sostituito dalla L.r. n.30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica.

*Data*_____

Il Responsabile del servizio
Ing. Concetta Di Vincenzo

COMUNE
DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE, DI CUI ALL'ART. 31, COMMA 4 BIS, DEL T.U. 380/01 - INTRODOTTO DALL'ART. 17, COMMA 1, LETTERA Q-BIS, DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164 DA COMMINARE AGLI AUTORI DI ILLECITI EDILIZI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVAMENTE ESEGUITE."

ALLEGATO A

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, da applicare a seguito di accertata inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive, prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della Legge 164/2014 - c.d. Sblocca Italia - che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere edilizie di nuova costruzione realizzate **in assenza di titolo abilitativo (concessione edilizia ex art. 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 - permesso di costruire ex art. 10 del D.P.R. 380/01) o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali.**

Art. 3 - Determinazione delle sanzioni

Il comma 4-bis dell'art. 31 del DPR 380/2001, prevede che l'autorità competente, constatata l'inottemperanza alla ordinanza di demolizione nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

Tali sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione all'entità delle opere accertate, sono così individuate dal presente regolamento:

1) **Interventi non quantificabili in termini di superfici e volumi** (quando costituiscono

variazioni essenziali - così come definite dall'art. 4 della L.R. n. 37/85 - realizzate su immobili non sottoposti a tutela dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA., ai sensi del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero non ricadenti su parchi, riserve o in aree protette da norme nazionali o regionali)**realizzati sui volumi principali e non sulle pertinenze urbanistiche o sui corpi accessori o sui volumi tecnici che non sono valutati ai fini volumetrici:** ..... *2.000 euro*;

2) **Interventi non quantificabili in termini di superfici e volumi** (quando costituiscono variazioni essenziali - così come definite dall'art. 4 della L.R. 37/85 -ma, come stabilito dal comma 5 dell'art. 4 della L.R. 37/85, considerati a tutti gli effetti **totale difformità** in quanto realizzati su immobili sottoposti a tutela dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA., ai sensi del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero ricadenti su parchi, riserve o in aree protette da norme nazionali o regionali)**realizzati sui volumi principali e non sulle pertinenze urbanistiche o sui corpi accessori o sui volumi tecnici, che non sono valutati ai fini volumetrici:** .....*2.500 euro*;

3) **Interventi di qualsiasi destinazione urbanistica, realizzati in assenza di Concessione Edilizia ai sensi dell'art. 36 della L. R. 71/78 o in totale difformità da essa,ovvero in assenza di Denuncia Inizio Attività - nell'ipotesi di cui all'art. 22 del Testo Unico 380/01 comma3 - o in difformità da essa, che hanno comportato aumento di sola superficie:** ..... *20 euro/mq*

(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

4) **Interventi di qualsiasi destinazione urbanistica, realizzati in assenza di Concessione Edilizia ai sensi dell'art. 36 della L. R. 71/78 o in totale difformità da essa,ovvero in assenza di Denuncia Inizio Attività - nell'ipotesi di cui all'art. 22 del Testo Unico 380/01, comma 3 - o in difformità da essa,che hanno comportato aumento di volume:**

.....*8euro/mc*(vuoto per pieno)

(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

5) **Interventi realizzati in assenza di Concessione Edilizia ai sensi dell'art. 36 della L. R. 71/78 o in totale difformità da essa,ovvero in assenza di Denuncia Inizio Attività - nell'ipotesi di cui all'art. 22 del Testo Unico 380/01 comma 3 - o in difformità da essa che hanno**

comportato sia aumento di superficie che di volume: .....

La maggiore sanzione risultante dall'applicazione dei parametri (*50 euro/mq o 20 euro/mc*) di cui ai precedenti punti 3 e 4.

(Si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro nel caso di importo rispettivamente inferiore o superiore a tali soglie).

6) Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 380/01 e s.m.i., la sanzione prevista, in conformità alla previsione di Legge, è indipendente dall'entità e dalla volumetria e dalle opere accertate ed è sempre pari al valore massimo: ..... € 20.000,00

Art. 4 - Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento

La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ai presenti articoli, verrà irrogata con specifico atto amministrativo del Capo del Settore Edilizia e Urbanistica e successivamente notificato all'interessato.

In caso di mancata adesione e regolarizzazione spontanea del pagamento entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica, si procederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute. Ricorrendo tale ipotesi, le somme dovute saranno gravate degli interessi legali nelle misure previste per legge.

Art. 5 - Destinazione dei proventi

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, pertanto verranno introitati in apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita da istituire, e potranno essere utilizzati esclusivamente per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico, così come previsto dall'art. 31, comma 4 ter del D.P.R. n. 380/2001.

Letto , Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Salvatore Messinese

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Concetta Giglia

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, lì ..... IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE